

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo italiano

La Corte dei conti

Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana

composta dai signori magistrati:

dott. Vincenzo Lo Presti — Presidente

dott. Giuseppe Colavecchio — Consigliere

dott. Marco Smiroldo — Consigliere - relatore

dott. Francesco Albo — Consigliere

dott.ssa Giuseppa Cernigliaro — Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 64/A/2025

nel giudizio d'appello iscritto al n. 7006/R del Registro di Segreteria,

proposto dal

- Procuratore regionale della Corte dei conti per la Regione siciliana,

APPELLANTE

contro

- Sutera Giuseppa Michela e la società BNG Immobiliare s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore signora Maria Antonia Grasso, rappresentate e difese dagli avv.ti Giacomo Domenico Calandra e Massimo Cavaleri;

APPELLATI

per la riforma

della sentenza n. 370/2024 dell'11 settembre – 16 dicembre 2024, emessa dalla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la

Regione siciliana.

Esaminati tutti gli atti e documenti di causa.

Uditi, nell'odierna pubblica udienza del 19.06.2025, il Vice Procuratore Generale dott.ssa Maria Luigia Licastro e per gli appellati gli avv.ti Giacomo Domenico Calandra e Massimo Cavaleri.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. - Con l'impugnata sentenza la Sezione di primo grado ha rigettato la domanda proposta nei confronti degli odierni appellati volta ad ottenere il risarcimento del danno rappresentato dalle erogazioni pubbliche pari ad euro 176.131,35, disposte dall'Amministrazione danneggiata tra il 2017 ed il 2018, in favore di BNG Immobiliare s.r.l. - a valere sulla Linea di intervento 3.2.2.4 del P.O. FESR Sicilia 2007/2013, destinati in particolare a realizzare la parziale riconversione di una discoteca in ristorante/pizzeria sita in Caronia, C.da Torre del Lauro s.n., lavori realizzati per la BNG dalla ditta Mersi.

Il pubblico ministero – sul rilievo dell'esistenza di relazioni di coniugio intercorrenti fra i soci e legali rappresentanti di BNG Immobiliare percettrice del finanziamento (Sutera, moglie) e della ditta Mersi s.r.l. esecutrice dei lavori (Berna Nasca, marito) - aveva contestato, in primo luogo, l'indebita percezione delle contribuzioni in ragione sia della falsa attestazione circa l'assenza di rapporti di affinità o di parentela con i fornitori di immobilizzazioni immateriali (Mersi), sia della falsa dichiarazione concernente l'assenza di legami economico finanziari con soggetti o imprese, nel caso in esame la ditta Mersi, dalla quale BNG si era rifornita di beni e aveva fatto eseguire prestazioni oggetto

di finanziamento.

Oggetto di contestazione era stata, altresì, la mancata esecuzione dei lavori o la loro esecuzione in misura e con costi inferiori a quelli di cui al progetto finanziato. Ciò, oltre che per la falsità delle dichiarazioni sopra richiamate e l'esistenza di rapporti e di cointeressenze economiche e personali tra BNG e Mersi connesse al rapporto di coniugio sopra descritto, anche per l'incapacità operativa - per assenza di personale e materiali di magazzino - della ditta Mersi, nonchè per l'ingiustificata retrocessione alla BNG Immobiliare delle somme che il Berna Nasca, socio della ditta Mersi, aveva avuto da quest'ultima a titolo di 'prestito infruttifero'.

1.1. - Il giudice di primo grado ha escluso il ricorrere delle ipotesi di illecita percezione del contributo in ragione della prospettata falsità delle dichiarazioni contestate all'odierne appellate al fine di conseguire il contributo.

In particolare, è stato ritenuto insussistente il carattere fraudolento della dichiarazione con cui la sig.a Sutera, quale legale rappresentante p.t. della BNG Immobiliare, aveva attestato l'assenza di rapporti di affinità o di parentela con i fornitori di immobilizzazioni immateriali. Sul punto il Collegio ha osservato che detta dichiarazione non figurava tra quelle richieste nel modello "allegato 3a" allegato al Bando, rilevando che comunque la dichiarazione che occupa era stata richiesta dall'amministrazione regionale a BNG Immobiliare – evidentemente nell'esercizio del residuale potere amministrativo di compulsare al concessionario informazioni integrative/suppletive (cfr. art. 13) - solo

con pec dell'01.12.2016 e del 23.01.2017 e, dunque, in tempi assai successivi all'adozione del provvedimento concessivo.

In tale contesto, il Collegio ha rilevato che l'elenco predisposto dall'amministrazione regionale conteneva un equivoco riferimento "all'acquisto di programmi informatici, siti web o di brevetti", tale da legittimare, nel dichiarante, il convincimento che l'assenza del rapporto considerato fosse da attestarsi in relazione ai soli fornitori delle enumerate "immobilizzazioni immateriali". In tale prospettiva, la dichiarazione sostitutiva aveva risposto, in realtà, a quanto ambiguamente domandato dall'amministrazione e, pertanto, non se ne poteva predicare la falsità, ai sensi e per i fini di cui all'art. art. 16 co. 2 della lex specialis.

1.2. – Del pari è stata esclusa la falsità della dichiarazione con la quale la BNG percettrice si era impegnata, "in caso di ammissione a finanziamento dell'iniziativa", a "non rifornirsi di beni o a far eseguire prestazioni oggetto di finanziamento da soggetti o imprese verso cui esistono legami economico-finanziari".

Rilevata la difficoltà di determinare il reale contenuto della locuzione "legami economico – finanziari", e richiamato l'49 co. 2 lett. g) del codice dei contratti pubblici ex d.lgs. 163/2006, il Collegio ha ritenuto che i legami economici e finanziari, presi in considerazione dalla lex specialis, costituiscono un aliquid diverso ed ulteriore rispetto ai rapporti di partecipazione societaria fra soggetto ammesso al finanziamento e suo fornitore dei beni/prestazioni, conseguendone l'infondatezza della contestazione accusatoria nella parte in cui si

sostiene che BNG Immobiliare abbia contravvenuto all'impegno da essa assunto in ragione delle dichiarazioni rese.

Sul punto, in particolare, la sentenza ha ritenuto inconducente il fatto che la convenuta Sutera, legale rappresentante della società percettrice, detenesse (fino all'aprile 2015) la quota di maggioranza del capitale sociale di Mersi s.r.l. in quanto BNG Immobiliare affidò l'esecuzione delle prestazioni a Mersi s.r.l. in un momento in cui – nella sua prospettiva - non ricorreva, de iure, una situazione di collegamento o di influenza con Mersi s.r.l., peraltro terza rispetto all'operazione di cessione di quote tra la Sutera ed il Berna Nasca, in ragione dell'efficacia immediata della cessione di quote prodottasi nei confronti della Sutera, ossia del soggetto attraverso il quale l'influenza/il collegamento fra le compagini, al più, avrebbe potuto esercitarsi/manifestarsi. Peraltro, ha osservato la Sezione, se l'avviso pubblico regionale avesse voluto realmente valorizzare anche la partecipazione societaria del soggetto ammesso al finanziamento nel fornitore dei beni/prestazioni (o viceversa), lo avrebbe senz'altro fatto espressamente.

1.3. – Quanto alla contestazione fondata sulla prospettazione di composito disegno antigiuridico finalizzato sia escludere la compartecipazione finanziaria di BNG Immobiliare all'iniziativa, sia ad impiegare, al più in minima parte, le risorse pubbliche ricevute, il Collegio, richiamati i principi in materia di valutazione della prova indiziaria, ha escluso la fondatezza dell'accusa in virtù delle seguenti ragioni.

La Sezione ha osservato, in primo luogo, che il verbale istruttorio del 17.02.2017, “al quale non può disconoscersi un certo qual peso probatorio”, dimostra che l’amministrazione regionale in sede di verifica perviene ad accertare sia la realizzazione delle opere dedotte nell’iniziativa finanziata, sia la regolarità, la coerenza e la congruità della rendicontazione finale, realtà confermata dalle SIT D’Angelo e Campione e dalla perizia giurata dell’Ing. Crinò, che trova conferma nella perizia di stima del CTU La Valva del 15.04.2005, questione, infine, non più revocata in dubbio dall’amministrazione, anche a seguito del ricevimento della informativa di P.G., se non nei limitati sensi rifluiti nel provvedimento di revoca totale (id est pretesa falsità della dichiarazione sui rapporti di parentela).

Passando alla contestazione accusatoria – secondo cui i lavori affidati a Mersi s.r.l. risultano “non eseguiti o eseguiti in misura e con costi inferiori a quelli di cui al progetto finanziato” – il giudice ha esaminato, in primo luogo, la ritenuta falsità delle fatture emesse da Mersi s.r.l. alla compagine convenuta in ragione dell’accertata assenza, nell’organigramma Mersi s.r.l., di risorse umane, ipotizzandosi che, sovrafatturando le proprie prestazioni, sia stata la ditta Cerniglia ad aver realizzato anche le lavorazioni impiantistiche elettriche e idriche.

Quest’ultima inferenza è esclusa dal giudice di primo grado, in quanto, manca nelle indagini di P.G. ogni specifico e simmetrico accertamento sulla capacità operativa della medesima ditta Cerniglia in grado di giustificarne la predicabilità, configurandosi per l’effetto una doppia presunzione, peraltro esclusa dalle deposizioni di vari testi raccolte nel

coevo procedimento penale (Prinzi, Cimino,) che avevano dichiarato di aver lavorato per il Cerniglia - dato rimasto incontestato - presso la discoteca di Torre del Lauro, precisando che nella squadra di lavoro impiegata dal datore di lavoro non figurassero degli impiantisti (elettici ed idraulici), lavori poi verosimilmente realizzati da Rondine Luciano (impianto idraulico) e una ditta di Troina (impianto elettrico).

Il giudice di primo grado ha inoltre ritenuto priva di significativa la circostanza secondo la quale la ditta Cerniglia abbia acquistato, nel 2015, materiale edile per €. 185.000,00, in tesi totalmente destinato al cantiere di Torre del Lauro, in quanto se fosse vero il valore dell'insieme delle lavorazioni da progetto sarebbe stato sensibilmente maggiore. Ma, a minare l'attendibilità della circostanza dedotta, è anche l'assenza di specifici accertamenti condotti sui fatturati sviluppati, dal 2015 in poi, dalla ditta Cerniglia, visto che essi avrebbero potuto giustificare o negare la destinazione aliunde del materiale edile acquistato.

Inoltre, secondo la Sezione, l'assenza di personale regolarmente inquadrato da Mersi s.r.l. non può *eo ipso* significare che essa abbia emesso false fatture: le lavorazioni fatturate sono state senz'altro oggettivamente eseguite e poiché, soggettivamente, esse non sono state realizzate dalla ditta Cerniglia, deve accreditarsi la tesi – esposta dai convenuti – per cui Mersi s.r.l. vi abbia provveduto con maestranze irregolarmente impiegate.

Quanto alla esistenza dei materiali necessari per eseguire le prestazioni fatturate da Mersi s.r.l., nessuna valutazione è stata fatta

sui dati di bilancio (conto economico e nelle attività dello stato patrimoniale) acquistando allora consistenza le SIT D'Angelo (che riferisce della costante presenza del materiale sul cantiere) e, in particolare, le SIT Campione (che riferisce dell'esistenza del magazzino in disponibilità Mersi s.r.l. ove risultava stipato materiale). Queste ultime, per quanto valga, ulteriormente confermate dalla dichiarazione Rondine.

Infine, "*quanto al trasferimento di somme dal Nasca alla compagine convenuta, lo stesso, non essendo assistito dalla previa verifica dell'insussistenza di rapporti debito/credito fra i suoi autori (così, nella sostanza, la deposizione Ferrinda), non pone in discussione, come sopra accertato, che il progetto sia stato effettivamente realizzato e rendicontato in termini, soggettivamente ed oggettivamente, regolari e congrui*."

Conclusivamente, il Collegio di primo grado ha ritenuto che "*le presunzioni poste a fondamento della domanda attrice, valutate singolarmente e globalmente fra loro, fossero prive di precisione, concordanza e gravità tale da accreditare, secondo la regola del più probabile che non, che i lavori per cui è giudizio siano stati "non eseguiti o eseguiti in misura e con costi inferiori a quelli di cui al progetto finanziato". Esistono indizi e prove in atti, infatti, che rendono parimenti o più probabile che gli importi fatturati e rendicontati da Mersi s.r.l. attengano a prestazioni – senz'altro eseguite – da essa svolte servendosi di maestranze non regolarizzate e di materiali giacenti in magazzino*".

2.- Con l'appello in esame, tempestivamente notificato e depositato, dopo aver riportato la domanda di *primae curae*, la Procura ha affidato a tre motivi di gravame l'accoglimento della propria impugnazione.

2.1.- Col primo motivo è stata contestata la violazione e falsa applicazione degli artt. 6, 8 e 11 e ss. della lex specialis; la violazione e falsa applicazione dell'art. 2424 c.c.; la violazione e falsa applicazione degli artt. 46, 47 e 75 del d.P.R. n. 445/2000; l'errata, contraddittoria o incompleta valutazione del materiale probatorio, la motivazione insufficiente, perplessa, carente e/o, comunque, contraddittoria e quindi la ingiustizia manifesta della sentenza impugnata con riferimento alla attestazione dell'assenza di rapporti di affinità o di parentela con i fornitori di immobilizzazioni immateriali, con particolare riferimento al rapporto di coniugio tra la sig.a Sutera, legale rappresentante di BNG, ed il di lei marito, sig. Berna Nasca, socio della ditta Mersi.

L'appellante ha ribadito, in primo luogo, l'esistenza della dichiarazione in questione tra quelle previste dal Bando quale più generale impegno a corrispondere alle richieste della regione in ordine a precisazioni, integrazioni e chiarimenti. Ciò posto, l'appellante ha dedotto anche l'impegnatività della dichiarazione in questione ex art. 76 del d.P.R. n. 445 del 2000 e s.m.i., collocandosi la stessa nell'ambito di un procedimento a formazione progressiva, conclusosi con il provvedimento concessorio del 2017. Tale circostanza rende totalmente irrilevante, secondo l'appellante, il fatto che le richieste fossero intervenute dopo la concessione del contributo, ma prima della

chiusura del procedimento, con la verifica della realizzazione e contabilizzazione dell'opera finanziata.

Nel merito dei contenuti della dichiarazione, il pm appellante ha richiamato l'art. 2424 c.c. che definisce le immobilizzazioni immateriali, alla cui stregua la dichiarazione doveva ricomprendere i beni ed i servizi necessari all'avvio dell'attività forniti dalla ditta Mersi.

Sul punto del ritenuto equivoco circa i concetti di "parentela" e "affinità" ai fini della dichiarazione dei rapporti intercorrenti con i fornitori di immobilizzazioni immateriali (evidentemente afferenti, nel caso di specie, al rapporto di coniugio tra la Sutera ed il Berna Nasca, non riconducibili a dette definizioni), l'appellante – nel confermare la cogenza del vincolo autoimpegnativo - ha sottolineato che la necessità logica di ricomprendere interpretativamente il rapporto di coniugio nell'ambito di quelli previsti dalla dichiarazione si giustifica in considerazione della coesistenza nel caso in esame di un plurimo centro di imputazione di cointeressi nel nucleo coniugale, che può frustrare le finalità della disposizione, tesa a garantire che il contributo erogato sia utilizzato destinandolo, quanto a fornitura ed esecuzione delle opere finanziate, al più ampio novero possibile di soggetti esterni al solo beneficiario.

Ha chiesto la riforma dello specifico punto della sentenza impugnata, riconoscendo la sussistenza della contestata irregolarità dichiarativa e la fondatezza, in proposito, dell'attribuzione di responsabilità e l'esistenza di questa autonoma ragione di violazione della lex specialis e conseguente indebita percezione del contributo.

2.2.- Col secondo motivo è stata lamentata la violazione e falsa applicazione degli artt. 6, 8 e 11 e ss. della lex specialis; la violazione e falsa applicazione dell'art. 2424 c.c.; la violazione e falsa applicazione degli artt. 46, 47 e 75 del d.P.R. n. 445/2000; l'errata, contraddittoria o incompleta valutazione del materiale probatorio, la motivazione insufficiente, perplessa, carente e/o, comunque, contraddittoria e quindi la ingiustizia manifesta della sentenza impugnata con riferimento al capo che ha escluso la falsità della dichiarazione concernente l'assenza di legami economico finanziari con soggetti o imprese – nel caso in esame la ditta Mersi - dai quali BNG si era rifornita di beni e aveva fatto eseguire prestazioni oggetto di finanziamento.

Al riguardo l'appellante ha rilevato come la cessione delle quote di Mersi dalla Sutera al Berna Nasca abbia spiegato effetto verso i terzi – inclusi, quindi, la medesima società percettrice e la P.A. gerente il procedimento di riconoscimento ed erogazione del contributo – solo dopo il deposito presso il registro delle imprese in data 24.4.2015, come previsto dall'art. 2470 c.c., dell'atto di trasferimento delle quote societarie, sebbene rogato con atto notarile del 30.3.2015.

Ne consegue – secondo il pubblico ministero – che al momento dell'avvio dei lavori (data cui deve parametrarsi la veridicità della dichiarazione), Sutera era contemporaneamente socia di BNG, percettrice, e socia di Mersi, fornitrice di beni e servizi, in evidente violazione del limite imposto dalla lex specialis.

Nel caso in esame, ha osservato inoltre il pm appellante, la distinzione

formulata in sentenza tra persona fisica e giuridica, con riferimento alla Sutera ed a Mersi-BNG, sulla quale si fonda un aspetto del giudizio di infondatezza dell'accusa di callido aggiramento delle disposizioni della lex specialis, risulterebbe, nella prospettiva della sentenza impugnata, espressione di una ammissibile modalità operativa, addirittura rispettosa delle disposizioni regolanti.

Ma se così fosse, ha osservato il pm, il complesso – e non causalmente intempestivo perché al limitare, anzi oltre, il termine dell'inizio dei lavori – trasferimento di quote e partecipazioni e l'asserita perdita di ogni partecipazione nella società appaltatrice della socia e legale rappresentante della società percettrice risulterebbe immotivato e privo di alcuna giustificazione sostanziale o giuridica.

L'appellante pm ha affermato che, contrariamente a quanto ritenuto in sentenza, la contemporanea partecipazione della Sutera nella compagine della società percettrice e in quella della ditta appaltatrice hanno integrato tanto il divieto di dichiarare l'inesistenza di legami economico-finanziari, quanto il divieto di rifornirsi da società verso le quali sussistono legami economico-finanziari: la mera (non certo "casuale" nel caso di specie, però) identità della persona fisica legale rappresentante della percettrice con la socia dell'appaltatrice viola chiaramente la ratio della disposizione del Bando, ossia impedire a monte che l'esistenza di rapporti economico-finanziari tra percettrice e fornitore/appaltatore – come nel caso di che trattasi – favorisse l'opaca, se non artata, utilizzazione del contributo ricevuto.

In realtà, ha proseguito l'appellante, il giudice manca di considerare

che le vicende della Mersi e di BNG risultano intimamente legate e costituiscono il fulcro del programma antigiuridico complessivamente contestato e costituiscono i presupposti che spiegano le vicende retrocessorie dei pagamenti effettuati da BNG a Mersi ed immediatamente restituiti nella medesima quantità alla BNG, per l'interposizione, fittizia e senza titolo, del Berna Nasca, nuovo socio e titolare di Mersi, non casualmente anche marito della Sutera.

La sovrapponibilità soggettiva della Sutera, socia ed amministratrice della percettrice ma prima anche socia della società fornitrice/appaltatrice, oltre che dimostrare – secondo l'appellante, che sul punto richiama Cass. civ., SS. UU., sent. n. 295/2013 - l'esistenza in capo alla Sutera di centro unitario e convergente di imputazione di interessi ed obbligazioni riferiti contemporaneamente alla BNG ed alla Mersi, è circostanza che indica una serie di elementi rilevanti ai fini della prova della responsabilità della medesima per le dichiarazioni mendaci.

In particolare, la inesistente compagine operativa della Mersi; le non comprovate dotazioni di magazzino; l'incapacità, in buona sostanza, di operare per la realizzazione dell'intervento in senso conforme al progetto assentito e finanziato, possono ascriversi anche alla Sutera che, fino all'inizio dei lavori era anche socia di Mersi e, inevitabilmente, in possesso delle informazioni circa l'effettiva (in)attitudine della stessa a realizzare (se non ricorrendo a personale "in nero" ed a non identificate dotazioni e forniture) l'intervento oggetto di contributo.

L'appellante, poi, ha contestato la ritenuta genericità o difficoltà

interpretativa del concetto di “legami economico-finanziari” utilizzato nell’allegato 3 A della lex specialis, che avrebbe – secondo la sentenza - potuto indurre in confusione la dichiarante, con l’effetto che una sua interpretazione analogica o non letterale non sarebbe ammessa e determinerebbe l’inesistenza di una condotta responsabile causativa di danno.

Secondo l’appellante, il giudice di primo grado – col riferirsi alle disposizioni dell’art. 49, comma 2, lett. g) del codice dei contratti pubblici ex d.lgs. 163/2006, finalizzate a garantire la concorrenza – ha operato uno sforzo interpretativo della locuzione dei “legami economico-finanziari” che neppure la difesa delle convenute ha rilevato non avendo contestato la portata, chiarissima, dell’espressione. Il giudicante, così, ha ritenuto – erroneamente secondo l’appellante – che i legami fossero limitati alla società e non al socio ed amministratore; sul punto l’appellante ha rilevato la difficoltà di ritenere che la contemporanea detenzione personale di quote di società percettrice e società fornitrice/appaltatrice non costituisca un punto di interferenza e convergenza di interessi economico-finanziari potenzialmente contrastanti e comunque rilevanti per la dichiarazione di assenza di “legami economico-finanziari”, non essendo presenti nell’impugnata sentenza argomenti atti a dirimere tale, invero, rilevantissimo dubbio.

L’appellante ha precisato, quindi, che la disposizione di cui all’Allegato 3 A della lex specialis si connette all’onere di trasparenza che l’Amministrazione erogante il contributo esercita, al fine di conoscere

eventuali legami che potrebbero sussistere fra percettore e fornitore/appaltatore ed, eventualmente, frustrare l'ulteriore obiettivo di ampliare il novero dei soggetti anche indirettamente beneficiari del contributo o, peggio e come accaduto nel caso di specie, che il finanziamento sia utilizzato solo entro un medesimo plurimo centro di imputazione di interessi (nella vicenda che ci riguarda BNG, percettrice, e Mersi, fornitrice/appaltatrice, legate indissolubilmente alle vicende dei coniugi Berna Nasca e Sutera che ne sono soci e amministratori a vario titolo), consentendo di inopinatamente alterare il sinallagma che disciplina la determinazione del contributo e la destinazione integrale dello stesso.

Neppure convincente appare la pretesa inclusione nel concetto di 'legame giuridico' di quello di 'legame finanziario', potendo questo essere verificato con riferimento alla qualità e determinazione del capitale societario che inevitabilmente lega due società, quando appartiene, quantomeno per una quota, al medesimo soggetto persona fisica, come nel caso in esame.

Permane, secondo l'appellante, comunque non risolta né trattata nella sentenza impugnata la questione della difettosità della dichiarazione della convenuta ed appellata Sutera sull'insussistenza di legami economico-finanziari con la Mersi.

Per contro, le modalità e la tempistica con cui l'atto di cessione è stato compiuto e non dichiarato appaiono tutt'altro che frutto di scarsa chiarezza della disposizione della lex specialis o di una difficoltà di comprensione della portata della stessa, bensì conseguenti ad una

cosciente e consapevole alterazione delle disposizione del Bando, che si manifesta particolarmente nella realizzazione della cessione non casualmente nell'imminenza – rectius, oltre – l'avvio dei lavori – come anche l'obiettivo di non rendere nota alla P.A. tale dinamica societaria. Ne consegue, secondo l'appellante, che l'affidamento a Mersi, non dotata di struttura operativa in grado di eseguire le opere se non ricorrendo a lavoratori irregolari, si poneva come elemento immanente ed essenziale della condotta indebita contestata, necessaria al fine di consentire l'indebito risparmio sui costi sostenuti per i lavori (quantomeno in relazione alla retrocessione sine titulo di somme da Mersi a BNG, pari ai pagamenti ricevuti per asseriti lavori e per il tramite del Berna Nasca) e la conseguente vietata massimizzazione, oltre i presupposti del Bando, del contributo ricevuto: inevitabilmente tale obiettivo è stato favorito, anzi è risultato necessariamente perseguibile, grazie all'utilizzo di un compendio societario, sia la percettrice BNG che la fornitrice/appaltatrice Mersi, riconducibile al coacervo di rapporti personali ed economici esistenti tra la signora Sutera ed il di lei coniuge Berna Nasca.

L'appellante ha altresì ribadito che al momento della predisposizione del preventivo di spesa del 16.2.2015 di Mersi (cfr. doc. n. 19, all. 5-b) l'atto di cessione delle quote non era stato neppure rogato, il chè dimostrerebbe che l'attività della fornitrice/appaltatrice, che non dovrebbe recare cointeresse o rapporti economico-finanziari rispetto alla società percettrice, fu invece preventivata, con determinazioni che son poi confluite nell'impianto operativo e nei relativi costi su cui

sarebbe stato parametrato il contributo ricevuto, addirittura nel periodo in cui le due società erano nella disponibilità della odierna appellata Sutera, manifestandosi in maniera ulteriormente piena la sussistenza, non casuale ma lesiva della lex specialis, di rapporti economico-finanziari tra percettore e fornitore.

La cessione delle quote di partecipazione della società, operata oltre i termini stabiliti, e le modalità con cui è stata formalizzata l'operazione, costituiscono, inoltre, un chiaro indice di consapevolezza da parte delle appellate della perpetrazione di condotte violative delle disposizioni del bando e della lex specialis, quantomeno in merito allo specifico obbligo dichiarativo ed autocertificativo e, conseguentemente, giustificano la revoca del contributo, nonché la sua restituzione.

Sul punto, la dichiarazione mendace della Sutera, che ha omesso di manifestare i rapporti economico-finanziari intercorsi tra la società proponente BNG e la società fornitrice dei lavori che sulla medesima si intestavano, non solo appare, chiaramente, violativa delle disposizioni della lex specialis, ma anzi prodromica e necessaria all'esecuzione del complesso progetto alterativo delle disposizioni del Bando, essendo evidente che le contestate omissioni abbiano impedito alla P.A. di effettuare una corretta valutazione sia dei presupposti, sia della determinazione del contributo.

La violazione dell'obbligo di autocertificare l'assenza di rapporti economico-finanziari con i fornitori/appaltatori (Mersi, precipuamente), così come la omessa dichiarazione in merito alla cessione delle quote della società, hanno causato un'incompletezza e una distorsione delle

informazioni fornite alla P.A., impedendo una valutazione trasparente e conforme alla lex specialis, hanno alterato l'assetto negoziale e l'esecuzione del programma finanziato, nonchè leso parimenti i principi di trasparenza, buona fede e correttezza su cui si innerva il rapporto del privato percettore nei confronti della P.A. erogante, configurandosi come una complessiva gravissima violazione della normativa di settore giustificativa la reazione risarcitoria invocata da questa Procura attrice ed appellante.

Ha concluso chiedendo la riforma anche sul punto della impugnata sentenza, con riconoscimento della violazione della lex specialis quanto alla falsa, artata, o, comunque, difettosa dichiarazione dell'insussistenza di rapporti economico-finanziari tra società percipiente e fornitrice/appaltatrice al momento dell'avvio dei lavori oggetto di contributo, invero esistente anche in considerazione dell'emergenza del più ampio progetto antigiuridico, del quale la dichiarazione e l'esistenza dei rapporti economico-finanziari rappresentano alcuni elementi rilevanti, di per sé violativi della lex specialis, con la conseguente piena fondatezza di uno dei plurimi elementi evocati quali ragioni a sostegno dell'azione risarcitoria formulata in prime cure e qui ribadita.

3.- Col terzo motivo, l'appellante ha impugnato i capi della sentenza (punti 4 e 5) che hanno escluso il ricorrere di un composito disegno antigiuridico finalizzato sia escludere la compartecipazione finanziaria di BNG Immobiliare all'iniziativa, sia ad impiegare, al più in minima parte, le risorse pubbliche ricevute, contestando la violazione e falsa

applicazione della lex specialis; l'errata, contraddittoria o incompleta valutazione del materiale probatorio; l'ingiustizia manifesta e la motivazione insufficiente, perplessa, carente e/o, comunque, contraddittoria.

Rilevata preliminarmente l'applicabilità dei criteri di cui alla precedente sentenza App. Sicilia n. 217/A/2022, l'appellante ha contestato le valutazioni del giudice di primo grado in ordine alla valutazione del materiale probatorio, in particolare le testimonianze ritratte dal processo penale, nonché le conclusioni formulate in ordine alla realizzazione dell'opera finanziata ed alla regolarità della contabilizzazione, alla affidabilità della fatture emesse dalla Mersi, e più in generale al fatto che il "*progetto sia stato effettivamente realizzato e rendicontato in termini, soggettivamente ed oggettivamente, regolari e congrui*".

In primo luogo, l'appellante ha contestato la mancata valutazione nell'ambito degli elementi indiziari esaminati, di un elemento di prova precipuamente distintivo del progetto frodatorio: la retrocessione, immotivata, dei compensi ricevuti da Mersi a BNG per il tramite del socio Berna Nasca, marito della convenuta ed appellata Sutera.

L'appellante ha segnalato che una similare vicenda di retrocessione atitolata di somme dall'appaltatore al beneficiario (per il tramite della persona fisica, fratello del beneficiario, che interveniva come percettore di asseriti ma non comprovati "finanziamenti infruttiferi", come il Berna Nasca nel caso di specie) dimostra la finalità indebitamente alterativa del sinallagma che regolava il riconoscimento

del contributo (cfr. Corte dei conti, Sez. App. Regione siciliana, sent. n. 217/A/2022).

L'appellante, quindi, ha ripercorso la vicenda della retrocessione che si attaglierebbe perfettamente al caso segnalato, dimostrando la fondatezza ed il valore probante dell'elemento indiziario, ed in particolare:

- BNG ha versato la somma di euro 91.905,13 a Mersi s.r.l. per saldare le 4 fatture emesse da quest'ultima per l'effettuazione degli asseriti lavori appaltati;

- Mersi s.r.l. ha versato al socio Giuseppe Berna Nasca la somma di euro 89.423,00 a mezzo n. 4 bonifici con mera causale "prestiti infruttiferi a socio";

- il Berna Nasca ha riversato, pressoché coevamente e con medesimi importi per ciascun pagamento, a BNG la complessiva somma di euro 94.900,00, mediane emissione di n. 4 assegni senza alcun titolo giustificativo, né contrattuale né finanziario - aspetto, quindi, provato per tabulas e non frutto di presunzioni - e senza che siano emersi dalle pure corpose indagini, elementi che potevano comprovare asseriti rapporti tra BNG, indebita percettrice ed il Berna Nasca, ovvero siano stati provati dai convenuti i titoli causali dell'attribuzione patrimoniale.

L'identità delle somme retrocesse, la medesima tempistica, l'assenza di titolo alle somme, secondo l'appellante, rendono tale rapporto patrimoniale privo di ragione, con l'obiettivo di minimizzare gli impegni economici gravanti sulla proponente, ma in palese violazione della lex specialis.

Quanto alla prova della causa della retrocessione, l'appellante ha contestato che tale incombente ricadesse sulla Procura: parte attrice ha, in effetti, provato documentalmente la retrocessione di somme e l'assenza di qualsivoglia titolo contrattuale o finanziario.

Incombeva, per contro, sulla convenuta e odierna appellata BNG dimostrare che le somme ricevute da Berna Nasca trovassero giustificazione altra rispetto a quanto ascritto in incolpazione, anche per un principio di prossimità della prova, oltre che di interesse del superamento della contestata assenza di titolo (non rinvenibile nella documentazione arrecata).

Ne consegue, secondo l'appellante, la non giustificata e non titolata retrocessione di somme alla percipiente, che si ritiene, invece, dissimulasse la violazione della lex specialis con l'obiettivo di conseguire risparmi indebiti sui costi effettivi ed assentiti che la proponente BNG avrebbe dovuto sostenere utilizzando integralmente il contributo ricevuto.

L'appellante ha quindi precisato che la contestazione aveva ad oggetto la violazione della lex specialis perpetrata, per l'appunto, anche, e non solo, mediante un utilizzo non pieno e non conforme del contributo ricevuto, che - è risultato documentato e da alcuno giustificato diversamente - è stato retroceduto, quantomeno per la parte relativa alle somme pagate da BNG a Mersi e da quest'ultima restituite, con l'interposizione del Berna Nasca, in misura identica e con immediata consecutio temporum, alla percettrice (che, quindi, avrebbe in realtà solo fittiziamente utilizzato il contributo, quantomeno la sua consistente

parte relativa al costo dei lavori asseritamente effettuati da Mersi).

Irrilevanti si rivelano, secondo l'appellante, le ulteriori argomentazioni del Giudicante circa la putativa assenza di verifiche circa la capacità operativa della ditta Cerniglia, ulteriore appaltatrice, a sostenere e realizzare anche le opere asseritamente appaltate a Mersi ma non realizzate.

Si deve, inoltre, rimarcare come il Giudicante di prime cure appare avere fatto non corretto governo delle regole che disciplinano il rigore probatorio tipico del giudizio contabile.

Sul punto ha ritenuto il richiamo alla sentenza App. Sicilia n. 88/A/2024 inappropriato, in considerazione della non sovrapponibilità delle rationes decidendi, sottolineando che, nell'odierna vicenda si innesta la retrocessione del contributo ricevuto da BNG e pagato a Mersi per il tramite del Berna Nasca che non sussiste nel caso risolto dalla sentenza n. 88/A/2024.

In merito al valore delle testimonianze rese nel giudizio penale, nonché alle dichiarazioni raccolte dal difensore ex art. 391 bis c.p.p., l'appellante ha rammentato, in primis, che, pur sussistendo un principio di circolarità delle risultanze probatorie acquisite nei diversi plessi contabili, ciò non significa che la testimonianza resa nel giudizio penale assurga, automaticamente, a testimonianza innanzi il Giudicante contabile: trattasi, per contro, di elemento indiziario e finalizzato a sostenere il convincimento del Giudicante contabile e che non supera automaticamente il valore probatorio delle presunzioni invocate.

Richiamate le regole probatorie e di giudizio che attengono alla

valutazione degli indizi posti a fondamento della prova presuntiva, l'appellante ha rilevato che difetta, insanabilmente, nel percorso argomentativo e motivazionale della sentenza impugnata, una precisa valutazione circa la attendibilità di ciascun testimone e la putativa maggiore conducenza delle emergenze delle testimonianze rese nel processo penale, rispetto al quadro fattuale desumibile non solo dalle dichiarazioni omissive e mendaci rese dalla proponente e percipiente, ma soprattutto dalla vicenda retrocessoria di una consistente quota del contributo che, lo si ribadisce, costituisce il nodo gordiano dell'intera e complessiva condotta antigiuridica.

In tal senso, ha ritenuto l'appellante, il Giudicante di prime cure non ha fatto corretto governo dei principi e delle norme processuali che regolano la valutazione della prova testimoniale ed il confronto con la prova presuntiva, sotto un triplice convergente profilo:

- appare avere ritenuto prevalente, in maniera sostanzialmente automatica, il valore probatorio delle testimonianze rese nel processo penale rispetto alla vicenda della retrocessione di somme che, contrariamente a quanto emerso al punto 5 della sentenza, è oggetto di prova documentale circa l'assenza di titolo (presuntivamente, è, quindi, indice di conferma del disegno antigiuridico perpetrato in violazione della lex specialis);

- ha omesso di procedere ad una rigorosa valutazione circa la credibilità ed attendibilità dei testi, che risultano in posizioni di sostanziale interesse (o contro-interesse) con la vicenda specifica. Sul punto ha segnalato che i testi D'Angelo e Campione hanno affermato

di essere stati impiegati per la ditta Mersi senza contratto o regolarizzazione dell'attività, con la conseguenza che l'interesse patrimoniale a giustificare la propria asserita prestazione non consentiva, e non consente, di acclarare come certamente attendibili le dichiarazioni esaminate (invocate dalla difesa delle convenute in prime cure e poi argomentate dal Giudicante come attendibili circa la effettiva realizzazione dell'intervento finanziato). Parimenti, i testi Lo Princi, Cimmino e Rondine che hanno operato per la ditta Cerniglia o come incaricati esterni della ditta Mersi, anch'essi, quindi, in condizione di potenziale conflittualità con i titolari dell'appalto e del progetto. In generale, nessuno dei testi ha, invero, reso dichiarazioni incompatibili con l'impianto accusatorio;

- ha operato una mera – e non bastevole – generale ricognizione preventiva di astratta credibilità dei testi. Sul punto l'appellante ha precisato che non va dimenticato che l'impianto antigiuridico e le condotte delle odierne appellate sono state scrutinate dal Giudicante penale, quantomeno nella fase cautelare, che, dapprima con decreto di sequestro del 2019 e successivamente con ordinanza del Tribunale del Riesame che ha confermato il sequestro, ha ritenuto sussistenti, oltre al periculum, il fumus delle complessive condotte frodatorie.

Ha concluso il motivo chiedendo la riforma dei punti 4 e 5 della sentenza, in quanto non appare essere stato fatto corretto governo delle regole valutative delle prove raccolte nel giudizio di prime cure ed invocato un precedente asseritamente rilevante ma in cui, a ben vedere, il caso di che trattasi non risulta sussumibile.

Per tuziorismo e completezza, l'appellante si sofferma diffusamente a confutare attendibilità e conclusioni tratte da tutti gli elaborati peritali esaminati, le testimonianze e le dichiarazioni di persone informate esaminate ed invocate in sentenza come confutanti l'impianto accusatorio, risultando comunque compatibili, anche ipotizzando l'effettiva realizzazione delle opere, con il progetto antigiuridico che, innervandosi conclusivamente nella retrocessione indebita ed a-titolata di somme da Mersi a BNG, ha determinato il conseguimento di indebiti risparmi in violazione della lex specialis.

Ha ribadito, infine, la completezza e concordanza degli esiti dell'attività di indagine delegata alla P.G. che ha dato contezza di elementi oggettivi ed inconfutabili, non meramente presuntivi, su cui si fonda il complessivo impianto accusatorio e che si possono, in un'elencazione non esaustiva, rammentare in: la pressoché inesistente organizzazione aziendale ed operativa di Mersi (inadeguata alla realizzazione delle opere che le erano state commissionate), la fatturazione da parte di Mersi di materiale asseritamente necessario per realizzare le opere commissionate, ma in realtà di inadeguata consistenza, soprattutto, si ribadisce, i trasferimenti patrimoniali tra Mersi, il Berna Nasca e BNG privi di qualsivoglia giustificazione o titolo ed ulteriore ed esiziale prova del progetto antigiuridico perpetrato.

L'appellante Procura ha quindi riproposto integralmente la domanda formulata in primo grado chiedendone, previa riforma dell'impugnata sentenza, l'integrale accoglimento.

3.- Con comparsa del 28.05.2025 si sono costituite la signora Sutera

Giuseppa Michela, e la società BNG Immobiliare s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, signora Maria Grasso Antonia, le quali, ripercorsi i fatti causa hanno rassegnato su tutti i motivi d'appello le seguenti conclusioni.

3.1.- Quanto al primo motivo d'appello, sintetizzatine i contenuti, la difesa ha osservato che la sentenza ha correttamente inquadrato l'onere dichiarativo concernente l'esistenza di rapporti di parentela con eventuali fornitori nell'ambito dell'esercizio "del residuale potere amministrativo di compulsare al concessionario informazioni integrative/suppletive".

In alcun modo, quindi, è stato sostenuto che una eventuale violazione delle dichiarazioni ivi rese fosse irrilevante in ragione della natura della richiesta.

Di contro è stato evidenziato che l'onere dichiarativo così come ricostruito dall'appellante e le sue conseguenze in ordine alle dichiarazioni mendaci ivi contestate non fossero sostenibili poiché si discute di dichiarazione che la lex specialis (complessivamente intesa) non richiedeva.

E del resto, la stessa procura discute di un catalogo aperto facendo riferimento all'art. 2424 c.c.

E tuttavia, come evidenziato in sentenza, la richiesta effettuata pec dell'01.12.2016 e del 23.01.2017 faceva puntuale riferimento "*all'acquisto di programmi informatici, siti web o brevetti*".

L'oggetto della dichiarazione, in definitiva, era specifico poiché specifico era il regime di ammissibilità della spesa ad esso collegato.

La dichiarazione rilasciata in senso negativo dalla legale rappresentante, ha osservato la difesa, riguarda l'insussistenza di siffatti rapporti di parentela con riferimento ai soggetti che hanno fornito immobilizzazioni immateriali investendo, quindi, non soltanto l'aspetto del legame ma anche e soprattutto l'oggetto della prestazione, per cui la specifica dichiarazione era stata richiesta dall'amministrazione.

Accertata e non contestata la circostanza che la società non si sia rifornita di immobilizzazioni immateriale non si comprende come si possa perorare la causa della non veridicità di tale dichiarazione.

La difesa ha precisato che la medesima dichiarazione non ha avuto alcuna incidenza causale posto che anche a voler dichiarare la sussistenza del rapporto di coniugio (in asserito omaggio ad un generale obbligo di verità incondizionato) alla luce della medesima dichiarazione l'amministrazione non avrebbe (come non ha fatto) riconosciuto l'ammissibilità di alcuna spesa per tale voce.

La difesa ha evidenziato che l'unica immobilizzazione immateriale acquistata dalla società ha riguardato la messa in rete di un sito internet pubblicitario, la cui spesa benchè ammissibile non è stata ammessa a finanziamento per superamento del limite previsto dalla relativa voce e oggetto, successivamente di un decreto di revoca parziale.

Da quanto appena esposto appare allora evidente l'infondatezza del motivo.

3.2.- Sul secondo motivo di appello che riguarda la dichiarazione relativa all'impegno "*a non rifornirsi di beni o far eseguire prestazioni*

oggetto di finanziamento da soggetti o imprese verso cui esistono legami economici finanziari, eventualmente comunicare le quote societarie", la difesa ha sottolineato che dichiarazione atteneva alla fase esecutiva del rapporto e non alla fase di ammissione e non riguardava la sussistenza del rapporto coniugale tra la legale rappresentante della società BNG ed il sig. Berna Nasca ovvero l'intervenuta cessione di quote nel 2015 da parte della legale rappresentate nei confronti della società Mersi.

La difesa ha sottolineato che per entrambe le dichiarazioni l'appellante non è stato in grado di indicare una puntuale richiesta in tal senso da parte dell'amministrazione né una disposizione della lex specialis sottesa che ne giustifichi la richiesta.

La valorizzazione del rapporto di coniugio ai fini della contestata veridicità della dichiarazione comporterebbe, quindi, un inammissibile estensione dell'ambito di applicazione dell'impegno di cui all'all.to. 3 A e ciò mediante il ricorso all'analogia.

Il ricorso all'analogia non è ammissibile a fortiori ove se ne ricavi una responsabilità penale e/o amministrativa ostandovi tra le altre la prevedibilità delle conseguenze sanzionatorie.

Nel ripercorrere sul punto la sentenza di primo grado, la difesa ha sottolineato che il giudice di prime cure ha voluto affermare che non può attribuirsi un falso dichiarativo ad un soggetto giuridico:

a) che non ha alcun legame di partecipazione societaria con l'impresa esecutrice;

b) il cui legale rappresentante si è spogliato delle quote societarie

prima dell'esecuzione dei lavori mediante atto pubblico registrato all'agenzia delle entrate e quindi avente data certa anteriore all'esecuzione.

In entrambi i casi, nella prospettiva del dichiarante, non sussiste alcuna falsità obiettiva e ciò è quello che conta così come evidenziato dal giudice di prime cure.

Dal tenore delle contestazioni sulle false dichiarazioni è in definitiva evidente, secondo la difesa di parte appellata, che lo scopo sia quello di celare l'assenza di prova sulla mancata realizzazione, in tutto e/o in parte, dei lavori oggetto di contributo.

Tuttavia, secondo la difesa, tali dichiarazioni oltre che veritiere per come evidenziato, non nascondano alcun intento fraudolento.

Sul punto la difesa ha evidenziato che l'atto di appello nel perorare la tesi del falso dichiarativo nasconde sia motivi di appello inutili sia motivi di contestazione nuovi.

Si censura, infatti, tra le altre:

- la necessità comunque ricavabile dall'avviso a che l'amministrazione conosca "eventuali legami che potrebbero sussistere fra percettore e fornitore/appaltatore" (mai prima contestata).

- la omessa dichiarazione in merito alla cessione delle quote della società da parte della sig.ra Sutera (mai prima contestata).

- la riconduzione, sulla scorta di una non condivisibile ricostruzione degli obblighi dichiarativi in senso ampio, di un'asserita volontà di violare le disposizioni del bando che, per altra via giustificherebbero, la revoca del contributo e la sua restituzione (mai prima contestata).

3.3.- Sul terzo motivo di appello, la difesa ha osservato quanto segue.

La censura introduttiva sollevata dalla Procura Regionale attiene alla presunta indebita restituzione, da parte del signor Berna Nasca Giuseppe, degli importi corrisposti alla Mersi S.r.l. per le lavorazioni eseguite. A sostegno della pretesa, l'organo requirente richiama la sentenza App. Sicilia n. 217/A/2022 in materia di responsabilità erariale, che la difesa ritiene non applicabile in quanto il precedente si fonda sull'assenza di qualsivoglia prova circa la concreta esecuzione delle opere previste dal progetto finanziato, mentre nel presente giudizio la società BNG ha comprovato l'avvenuta esecuzione dei lavori commissionati, in aderenza al computo metrico consuntivo che ha giustificato l'erogazione del contributo.

La corrispondenza tra opere eseguite, fatturazione e pagamento è stata correttamente riconosciuta dal giudice di prime cure quale elemento idoneo a elidere qualsivoglia fondamento alle presunzioni invocate dalla Procura.

Inoltre, la difesa ha specificato che, diversamente dal caso deciso nella richiamata sentenza n. 217/A/2022, in cui la Procura aveva condotto puntuali accertamenti patrimoniali sulle movimentazioni sottese ai flussi finanziari sospetti, nel presente giudizio nessuna indagine è stata svolta circa la natura, il titolo, o le causali delle movimentazioni intercorse, e ciò inficia in radice l'idoneità probatoria dell'impianto istruttorio.

In tal senso, secondo la difesa delle appellate, l'apparato indiziario addotto a sostegno dell'azione erariale si è rivelato carente sotto i profili

della precisione, gravità e concordanza, così come richiesto dall'art. 2729 c.c. per l'elevazione di una presunzione semplice al rango di prova. In difetto di riscontri probatori sull'asserita restituzione delle somme e sui rapporti negoziali tra il signor Berna Nasca e la BNG Immobiliare S.r.l., l'impianto accusatorio si rivela, quindi, privo di concreta consistenza.

Parimenti inconsistenti e prive di pregio giuridico sono le conseguenziali censure mosse dall'appellante alla sentenza n.370/2024 oggi impugnata.

La difesa delle appellate ha contestato come del tutto infondata e metodologicamente viziata la doglianza della Procura Regionale in ordine alla presunta assenza di una prova idonea a giustificare i versamenti effettuati dal signor Berna Nasca alla società BNG Immobiliare S.r.l., nonché all'asserita assenza di titolo giuridico di tali movimentazioni. L'impostazione prospettata dall'appellante non solo si risolve in una lettura congetturale e apodittica dei fatti, ma si fonda altresì su un'inversione indebita dell'onere della prova, in contrasto con i principi consolidati del processo contabile.

Nel caso di specie, l'asserita "retrocessione" delle somme e la "mancanza di titolo" non sono state oggetto di adeguata attività istruttoria da parte della Procura. Nessun accertamento, infatti, è stato svolto sui rapporti negoziali tra le parti.

Deve poi evidenziarsi sul punto che non può ritenersi "documentalmente provata" l'assenza di titolo, atteso che l'eventuale mancanza di un contratto scritto non equivale, in diritto, alla

dimostrazione dell'illiceità di un trasferimento patrimoniale. La pretesa applicazione del principio di prossimità della prova - evocata dalla Procura per giustificare il proprio difetto istruttorio - è altresì erronea, giacché presuppone, per poter operare, un quadro probatorio almeno idoneo a sollevare un serio onere di replica che, nel caso in esame, secondo la difesa difetta radicalmente.

Del pari inammissibile è, secondo la difesa, l'estensione analogica della giurisprudenza resa nella sentenza n. 217/A/2022 prima citata, trattandosi di fattispecie ontologicamente differente.

Peraltro, è dato pacificamente accertato in atti, e riconosciuto in sentenza, che l'intervento finanziato sia stato effettivamente eseguito, con riscontro materiale e contabile delle prestazioni. L'eventuale trasferimento di somme successive all'esecuzione dei lavori, in assenza di prova contraria, non incide sulla legittimità dell'impiego del finanziamento e non viola in nessun caso la lex specialis.

Per completezza la difesa ha contestato la stigmatizzazione della circolazione del denaro pagato dalla B.N.G. Immobiliare alla Mersi S.r.l., operata solo in sede di appello e richiamata quale motivo di revoca e non più come mero indizio di una presunta mancata esecuzione dei lavori, determinando la novità della contestazione e in quanto tale la sua inammissibilità. Ha ribadito che l'assenza del presupposto della provenienza illecita delle somme di denaro prestato dalla società Mersi S.r.l. al proprio amministratore e da questi poi versati alla B.N.G. Immobiliare S.r.l. fa venir meno ogni valore sia esso autonomamente rivolto alla contestazione di qualsivoglia ipotesi di

reato (in particolare al delitto p. e p. dall'art. 648-ter.1 comma 1 c.p.), ovvero utilizzato per corroborare il costrutto su cui si fonda la contestazione mossa alla società e alla signora SUTERA con la presente azione di responsabilità.

La difesa ha ulteriormente sottolineato che la condotta posta in essere dal signor Berna Nasca, il quale ottenuto in prestito dalla MERSI S.r.l. la somma complessiva di €.89.423,00, versa la somma di €.94.900,00 alla BNG Immobiliare, non consente di affermare che tali operazioni siano avvenute "*in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa*".

Le modalità di esecuzione dei pagamenti da parte della BNG Immobiliare S.r.l. e le successive operazioni compiute sono infatti lineari ed eseguite senza alcun intento di occultare tale circolazione come dimostrano le modalità operative che la difesa ha descritto puntualmente nel proprio atto.

La difesa quindi ha osservato che come non può ritenersi configurabile l'ipotesi di reato contestata alla signora Sutera nell'ambito del procedimento penale n. 2667/2019 R.G.N.R. – Tribunale di Enna, (contenuto nel capo d'imputazione n.9), alla stessa stregua tali argomenti non possono essere in alcun modo utilizzati per corroborare l'assunto che i lavori non siano stati eseguiti per come previsti e ai costi contabilizzati, né impiegata per le ragioni sopra esposte quale indizio della mancata esecuzione dei lavori.

In conclusione sul punto, la difesa ha osservato che in nessun caso l'autorità inquirente e la Procura Regionale hanno posto in essere degli

accertamenti sui rapporti di dare e avere esistenti tra le società BNG Immobiliare S.r.l. e MERSI S.r.l. e tra la prima e il signor Berna Nasca, fatto quest'ultimo ammesso - lo si ribadisce - dal Maresciallo Ferrinda all'udienza del 14.02.2023 nell'ambito del procedimento penale n. 2667/2019 R.G.N.R. - Tribunale di Enna (ibidem all.19) ove il teste, tra le altre cose, dà atto di come nessun controllo sia stato fatto in ordine alla esistenza o meno di tali generi di rapporti confermando l'assenza di tali notazioni nella CNR. Carenza che fa il paio con il mancato controllo della consistenza del magazzino o comunque una verifica sull'inventario della merce che c'era in magazzino al primo gennaio del 2015.

La difesa si è quindi soffermata sulle argomentazioni sviluppate nell'atto di appello (irrilevanza delle verifiche sulla ditta Cerniglia; le testimonianze; la documentazione dei lavori; perizie e CTU) contestandole specificamente tutte.

In definitiva, la pretesa di fondare una responsabilità erariale sulla mera coincidenza cronologica di alcuni flussi finanziari, in assenza di indagine causale e in presenza di una provata esecuzione dell'intervento, viola - secondo la difesa - i criteri di logicità, rilevanza e sufficienza della prova. L'azione contabile non può fondarsi su postulati, ma richiede una dimostrazione puntuale dell'illecito e del danno.

Pertanto, anche sotto tali profili, le deduzioni dell'appellante risultano infondate e devono essere integralmente disattese, dovendosi confermare la correttezza giuridica e logica della sentenza impugnata,

che ha escluso la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi della responsabilità amministrativa contestata.

La difesa ha quindi concluso chiedendo di accertare e dichiarare l'infondatezza del gravame promosso dalla Procura Regionale nei confronti de provvedimento impugnato e per l'effetto rigettare l'appello confermando la sentenza n. 370/2024 pronunciata a definizione del Giudizio iscritto al n. 69450.

In subordine

- Accertare e dichiarare l'insussistenza degli elementi costitutivi del danno erariale sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo e per l'effetto rigettare comunque la domanda risarcitoria avanzata dalla Procura Regionale nei confronti delle parti appellate poiché infondata in fatto e in diritto.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari per il presente giudizio.

Richieste istruttorie

In via istruttoria parte appellata reitera le richieste già formulate in primo grado così come specificate puntualmente nella comparsa.

4.- In data 15.05.2025 il rappresentante dell'UPGS ha depositato le proprie conclusioni, confermando le argomentazioni formulate in appello e chiedendone l'accoglimento.

5.- Con memoria del 30.05.2025 la difesa delle appellate ha preso posizione sulle conclusioni dell'UPGS confermando la richiesta di rigetto dell'atto d'appello.

6.- Alla pubblica udienza del 19.06.2025, depositata in atti dalle appellate la procura alle liti originale, le parti hanno confermato le

rispettive conclusioni come da verbale e la causa è passata in decisione.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Col presente gravame, dando luogo ad un effetto devolutivo totale del merito del giudizio alla sede di appello, la Procura regionale ha chiesto la riforma dell'impugnata sentenza affidando accoglimento della domanda di condanna respinta in primo grado a tre motivi.

1.1.- Dall'esame complessivo delle ragioni declinate dall'appellante l'ingiustizia della sentenza deriverebbe da una serie di *errores in iudicando* quali la considerazione 'atomistica' e non complessiva degli elementi di prova indiziari forniti, con ingiustificata pretermissione di alcuni di essi, nonchè la valutazione 'unilaterale' degli indizi, con una ingiustificata obliterazione di altri elementi di prova indiziaria che se tenuti nella debita considerazione avrebbero dato secondo l'appellante esiti valutativi opposti a quelli fatti propri dal giudice di prime cure.

2.- Nel merito, il Collegio ritiene in primo luogo di sottolineare che, a fronte della esistenza in atti della prova della realizzazione dell'intervento programmato, i motivi d'appello (1 e 2) volti ad ottenere il risarcimento del danno in maniera corrispondente all'intero importo del finanziamento non meritino uno scrutinio positivo.

In tale prospettiva, i motivi d'appello sul punto formulati avverso i capi dell'impugnata sentenza che riguardano la valutazione delle prove al riguardo (verbale istruttorio del 17.02.2017; testimonianze raccolte nel processo penale; elaborati peritali; dichiarazioni ex art. 391 c.p.p.), siano superati dalle evidenze processuali.

3. - Tali evidenze, tuttavia, se dimostrano la realizzazione dell'intervento programmato, non dimostrano *ipso facto* la corrispondenza tra l'importo dichiarato nella rendicontazione e l'importo dei lavori effettivamente eseguiti.

Sussistono infatti a giudizio del collegio indizi gravi precisi e concordanti, non adeguatamente tenuti in considerazione dal giudice di primo grado, che dimostrano l'esistenza di costi minori rispetto a quelli rendicontati per la realizzazione del progetto, con conseguente spese ingiustificata a danno per le casse dell'ente regionale che ha pagato più di ciò che avrebbe dovuto per l'intervento realizzato.

In tale prospettiva, il Collegio ritiene che l'appello meriti accoglimento con riferimento al segmento di domanda di danno erariale conseguente alla esecuzione dei lavori da parte della ditta Mersi srl a costi inferiori rispetto a quelli previsti nel programma assentito e poi effettivamente liquidati dalla ditta BNG alla ditta Mersi.

3.1.- Due elementi probatori indiziari che concorrono nel dimostrare l'ipotesi di danno, che il giudice di primo grado ha omesso di considerare nella loro connessione e la cui valenza probatoria è stata pertanto pretermessa erroneamente: l'impiego di 'maestranze non regolarizzate' per la realizzazione delle opere e la vicenda della c.d. "retrocessione a-titolata".

3.1.1.- La pacifica (tra le parti) ed accertata utilizzazione di maestranze non regolarizzate, statuita dal giudice di primo grado, elide l'attendibilità del capo della motivazione in cui si afferma la regolarità e congruità della rendicontazione del progetto realizzato e quindi dei suoi

effettivi costi.

L'impiego di lavoratori in nero - anche per la palese dimensione di illecito pluriqualificabile che tale condotta assume –, contrariamente a quanto ritenuto in primo grado, non può ritenersi una circostanza sostanzialmente neutra ai fini del decidere, ma è elemento indiziario rilevante e particolarmente significativo ai fini di verificare la regolarità di un'attività di contabilizzazione e quindi il reale costo di una prestazione. Risponde, infatti, ad un dato esperienziale generalmente verificato in ambito imprenditoriale, e più in generale nei rapporti di lavoro, tanto da assumere i caratteri del fatto notorio, che il lavoratore non regolarizzato, ed al quale quindi non si applica il CCNL (tempi di lavoro, minimi salariali, trattamento assistenziale e previdenziale, etc.), normalmente 'costa meno' all'impresa ed in generale al datore di lavoro.

Secondo criteri di ragionevolezza e normalità, quindi, il Collegio ritiene di potere concludere che nel caso in esame l'uso di lavoratori in nero ha determinato per l'impresa Mersi minori costi di realizzazione rispetto a quelli contabilizzati e quindi pagati dalla BNG.

3.1.2.- In tale contesto rivela tutta la sua valenza probatoria, in temini di concludenza e significatività, il secondo elemento di prova indiziaria sopra richiamato, ossia la c.d. retrocessione.

In sintesi: terminati i lavori finanziati col contributo pubblico, BNG versava la somma di euro 91.905,13 a Mersi s.r.l. per saldare le 4 fatture emesse da quest'ultima per l'effettuazione dei lavori appaltati; successivamente, la ditta Mersi s.r.l. versava al socio Giuseppe Berna

Nasca la somma di euro 89.423,00 a mezzo n. 4 bonifici con causale "*prestiti infruttiferi a socio*"; il Berna Nasca riversava, quasi contestualmente e con medesimi importi per ciascun pagamento, a BNG la complessiva somma di euro 94.900,00, mediane emissione di n. 4 assegni senza alcun titolo giustificativo, né contrattuale né finanziario.

Tali movimentazioni finanziarie risultano provate agli atti del giudizio e non contestate dalle parti se non per il profilo della loro giustificazione causale.

4.- L'accertato impiego di lavoratori in nero e la descritta vicenda della c.d. 'retrocessione' sono certamente elementi indiziari *precisi*, la cui esistenza materiale e modo di essere sono da considerarsi processualmente accertati e non posti in alcun modo in dubbio.

Entrambi concernono aspetti della vicenda in esame che riguardano la reale dimensione economica dell'intervento finanziario, incidendo la loro valenza probatoria inferenziale (gravità) proprio sulla corretta individuazione del reale valore delle opere dell'intervento realizzate.

In tale prospettiva, come si avrà modo di osservare, un loro esame complessivo dimostra la loro concordanza nel dimostrare l'esistenza di costi inferiori dell'opera rispetto a quelli rendicontati e poi conseguiti dalla Mersi e poi ancora 'retrocessi alla BNG, 'concordanza' dimostrata dall'unitarietà del contesto temporale delle operazioni descritte che, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa delle appellate, non può essere derubricata a 'mera circostanza temporale', attesa la concatenazione temporale delle operazioni descritte che si rivela, per

quanto indicato, tutt'altro che 'casuale'.

Per quanto precede, il Collegio ritiene sussistano indizi gravi precisi e concordanti che consentono di affermare, sul piano inferenziale, la preponderante evidenza dell'esistenza e del modo d'essere dei seguenti fatti:

- la ditta Mersi, utilizzando lavoratori non regolarizzati, per le ragioni sopra espresse ha ottenuto una provvista di denaro conseguente al pagamento da parte della BNG – con somme derivanti dal finanziamento pubblico dell'intervento - dei lavori oggetto del programma pubblico;

- con tale provvista di denaro pubblico la ditta Mersi ha erogato un prestito infruttifero al Berna Nasca: lo dimostra la sostanziale corrispondenza tra l'importo dei pagamenti operati da BNG a Mersi e quello del prestito concesso da Mersi a Berna Nasca;

- il Berna Nasca ha riversato somme di valore corrispondente alla BNG della quale la Sutera – moglie del Berna Nasca - era legale rappresentante: lo dimostra la quasi corrispondenza tra gli importi del prestito infruttifero concesso da Mersi al Berna Nasca e quelli del versamento da parte di quest'ultimo di dette somme a favore della BGN.

- attraverso tali articolate modalità operative, la BNG e la Sutera hanno indebitamente fatte proprie quelle risorse di denaro pubblico che invece non dovevano essere pagate perché relativi a costi non sostenuti: lo dimostra la generale indeterminatezza sul piano causale delle attribuzioni patrimoniali, che non hanno trovato in sede

processuale alcuna giustificazione.

Sul punto sarà bene formulare alcune precisazioni.

Secondo il giudice di primo grado la vicenda della c.d. 'retrocessione' sarebbe del tutto irrilevante e non dimostrata nel suo valore probante, in quanto non assistita "*dalla previa verifica dell'insussistenza di rapporti debito/credito fra i suoi autori (così, nella sostanza, la deposizione Ferrinda), non pone in discussione, come sopra accertato, che il progetto sia stato effettivamente realizzato e rendicontato in termini, soggettivamente ed oggettivamente, regolari e congrui*."

La conclusione d'irrilevanza della vicenda della c.d. 'retrocessione' non merita condivisione in quanto fondata sull'inosservanza da parte del pm dell'onere di fornire una prova diretta, tramite una verifica, di un fatto negativo, ossia l'insussistenza di rapporti debito/credito fra i suoi autori.

Com'è noto, l'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 c.c. non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto "fatti negativi", in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude nè inverte il relativo onere, tanto più se l'applicazione di tale regola dia luogo ad un risultato coerente con quello derivante dal principio della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova (cfr. art. 94, c.g.c.), riconducibile all'art. 24 Cost. e al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio.

Tuttavia, la prova che un fatto non è accaduto, o non esiste, non può essere fornita direttamente, ma indirettamente dimostrando fatti

positivi contrari (un fatto diverso e incompatibile con quello negato) o tramite presunzioni (in tal senso v. ex plurimis, Cass. civ. n. 65203 del 2023; n. 8018 del 2021; n. 12910 del 2022; n. 22244 del 2022. Nella giurisprudenza contabile, v. ex multis, Sez. centr. App. n. 175 del 2020; Sez. app. Siciliana, n. 54 del 2024)

Nel caso in esame il pm ha affermato che non sono emersi elementi dalla documentazione delle movimentazioni bancarie che potessero comprovare asseriti rapporti tra BNG, percettrice degli assegni ed il Berna Nasca, con ciò assolvendo al proprio onere di allegare elementi di fatto indiziari dai quali presumere l'inesistenza di giustificazione causale, quantomeno espressa, delle transazioni finanziarie aventi ad oggetto la c.d. 'retrocessione'.

D'altro canto, i convenuti non solo non hanno specificamente contestato l'affermazione del pm, indicando le causali, ma – pur essendo certamente nelle condizioni di prossimità alla prova ex art. 94, c.g.c., non hanno fornito alcun elemento probatorio circa i titoli causali dell'attribuzione patrimoniale.

5.- Per quanto precede, ritiene il collegio che le somme oggetto della descritta retrocessione – pari ad euro 94.900,00 - rappresentino il parametro di riferimento per liquidare l'importo del danno erariale addossabile nel caso in esame alle odierne appellate, costituendo l'importo pagato a carico delle risorse pubbliche di cui al finanziamento dalla BNG alla ditta Mersi, che quest'ultima, in ragione dell'impiego di lavoratori 'in nero', non ha utilizzato per la realizzazione dell'intervento, ma per retrocederlo alla BNG che in tal modo ne ha tratto un illecito

vantaggio economico.

6.- Le descritte condotte causative di danno, in virtù del rapporto di immedesimazione organica (cfr. Cass. civ., SS. UU., sent. n. 295/2013, Cass. civ., SS. UU., sent. n. 1775/2013 e Cass. civ., SS. UU., sent. n. 3310/2014), sono imputabili a titolo doloso alla BNG e signora Sutera, legale rappresentante ed amministratrice di BNG all'epoca dei fatti, e odierna appellata, in quanto in base alle prove in atti alla medesima è riconducibile la realizzazione del complesso disegno antigiuridico connesso all'operato delle società BNG e Mersi, e, per esse, rispettivamente, alla signora Sutera, odierna appellata, ed il di lei marito, signor Berna Nasca.

7.- Per quanto precede, il Collegio ritiene che – nei limiti sopra indicati – l'appello debba trovare parziale accoglimento, con riforma dell'impugnata sentenza e conseguente condanna degli odierni appellati al pagamento in solido della somma di euro 94.900,00, a titolo di danno erariale in favore dell'amministrazione regionale.

Le spese di giustizia seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale d'appello per la Regione siciliana, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente l'appello in epigrafe e, in riforma dell'impugnata sentenza, condanna Sutera Giuseppa Michela e la società BNG Immobiliare s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore signora Maria Antonia Grasso, in solido, al pagamento di euro 94.900,00, a titolo di danno erariale in favore della Regione siciliana – Assessorato regionale

dell’Ambiente e del Territorio.

Le spese di giustizia sono liquidate in euro 1.189,17 (Millecentoottantanove/17) e poste a carico in solido dei soccombenti.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 19.06.2025

L’ESTENSORE **IL PRESIDENTE**

Cons. Marco Smiroldo Pres. Vincenzo Lo Presti

Depositata oggi in Segreteria nei modi di legge.

Palermo, 15/09/2025

Il Funzionario preposto

Dott.ssa Pietra Allegra

F.to digitalmente